SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A4340 - 94A4341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 gennaio 1994.

Riparto dei contributi del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con il quale a decorrere dall'anno 1993 è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che il citato art. 42, comma 2, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Visto il proprio decreto n. 6314/E3 datato 2 ottobre 1993, con il quale sono stati fissati i parametri obiettivi con i quali individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado, e che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ravvisata l'opportunità, in relazione all'esiguità del fondo rispetto al numero delle domande pervenute, di limitare per l'anno 1993 la concessione dei finanziamenti di che trattasi ai comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 e a quelli gravemente degradati, come individuati con il predetto decreto ministeriale in data 2 ottobre 1993;

Sentite, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, nel corso di riunioni svoltesi in data 5 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993, di cui è stato redatto apposito verbale;

Decreta:

Sono approvati i verbali delle riunioni per il riparto dei contributi sul fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1993, e pertanto si provvede al seguente riparto:

Riunione del 5 ottobre 1993:

Comune	Provincia	Contributo concesso
Pago del Vallo di Lauro	AV	250.000.000
Pago del Vallo di Lauro	AV	287.000.000
Pago del Vallo di Lauro	AV	141.000.000
Pago del Vallo di Lauro	AV	130.000.000
Gela	CL	1.000.000.000
Mascali	CT	100.000.000
Mascali	CT	156.000.000
Sarno	SA	500.000.000

Riunione del 16 dicembre 1993:

1) comuni in gravissime condizioni di degrado:

Comune	Provincia	Contributo concesso
Capriglia Irpina	AV	1.000.000.000
Circello	BN	1.000.000.000
Pietraroja	BN	300.000.000
Fragneto Monforte	BN	799.000.000
Erchie	BR	1.000.000.000
Gesturi	CA	520.000.000
Guamaggiore	CA	350.000.000
Pimentel	CA	163.000.000
Cirò	CZ	43.000.000
Cirò	CZ	11.000.000
Sorianello	CZ	550.000.000
Stefanaconi	CZ	82.000.000
Stefanaconi	CZ	70.000.000
Stefanaconi	CZ	30.000.000
Castel di Lucio	ME	28.000.000
Boscoreale	NA	780.000.000
Calvizzano	NA	1.000.000.000
Carbonara di Nola	NA	250.000.000
Carbonara di Nola	NA	60.000.000
Castello di Cisterna	NA	1.000.000.000
Massa di Somma	NA	970.000.000
Pimonte	NA	990.000.000
Qualiano	NA	1.000.000.000
Sant'Antimo	NA	170.000.000
Sant'Antimo	NA	264.000.000
Santa Maria la Carità	NA	1.000.000.000
Tufino	NA	110.000.000
Tufino	NA	26.000.000
Tufino	NA	100.000.000
Villaricca	NA	1.000.000.000
Visciano	NA	170.000.000
Visciano	NA	12.000.000
Escolca	NU	250.000.000

Comune	Provincia	Contributo concesso
Genoni	NU	350.000.000
Nurri	NU	1.000.000.000
Orroli	NU	1.000.000.000
Siapiccia	OR	100.000.000
Anoia	RC	500.000.000
Anoia	RC	120.000.000
Platì	RC	1.000.000.000
Alfano	SA	150.000.000
Alfano	SA	20.000.000
Alfano	SA	100.000.000
Bracigliano	SA	920.000.000
Casaletto Spartano	SA	65.000.000
Casaletto Spartano	SA	12.000.000
Laurito	SA	140.000.000
Magliano Vetere	SA	250.000.000
Magliano Vetere	SA	100.000.000
Magliano Vetere	SA	100.000.000
Montano Antilia	SA	450.000.000
Novi Velia	SA	50.000.000
Novi Velia	SA	100.000.000
Novi Velia	SA	100.000.000
Rofrano	SA	142.000.000
Siano	SA	160.000.000
Tortorella	SA	180.000.000

2) enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221:

Comune	Provincia	Contributo concesso
Licata	AG	1.000.000.000
Quindici	AV	299.000.000
Gioia del Colle	BA	1.000.000.000
Modugno	BA	1.000.000.000
Trani	BA	1.000.000.000
Gela	CL	1.000.000.000
Niscemi	CL	1.000.000.000
Carinola	CE	1.000.000.000
Cesa	CE	310.000.000
Cesa	CE	270.000.000
Cesa	CE	59.000.000
Frignano	CE	152.000.000
Grazzanise	CE	370.000.000
Grazzanise	CE	283.000.000
Lusciano	CE	1.000.000.000
Recale	CE	55.000.000
Recale	CE	260.000.000
San Cipriano d'Aversa	CE	390.000.000
San Cipriano d'Aversa	CE	32.000.000
Santa Maria La Fossa	CE	150.000.000
Santa Maria La Fossa	CE	186.000.000
Santa Maria La Fossa	CE	39.000.000
Villa di Briano	CE	300.000.000
Acicatena	CT	1.000.000.000
Mascalucia	CT	492.000.000
Mascalucia	CT	178.000.000
San Giovanni La Punta	CT	632.000.000
Isca sullo Ionio	CZ	650.000.000
Isca sullo Ionio	CZ	250.000.000
Acerra	NA	199.000.000
Acerra	NA	124.000.000
Casamarciano	NA	100.000.000
Casola di Napoli	NA	32.000.000
Casola di Napoli	NA	830.000.000
Ercolano	NA	250.000.000
Ercolano	NA	750.000.000
Pomigliano d'Arco	NA	1.000.000.000
San Giuseppe Vesuviano	NA	416.000.000
Sant'Antonio Abate	NA	769.000.000
Torre Annunziata	NA	1.000.000.000
Bagheria	PA	1.000.000.000
Caccamo	PA	506.000.000
Caccamo	PA	52.000.000
Capaci	PA	433.000.000
Misilmeri	PA	488.000.000
Scicli	RG	780.000.000
Gioia Tauro	RC	1.000.000.000
Molochio	RC	500.000.000
Molochio	RC	280.000.000
San Ferdinando	RC	83.000.000
San Ferdinando	RC	150.000.000
Nocera Inferiore	SA	1.000.000.000
Pagani	SA	1.000.000.000
Scafati	SA	235.000.000
Campobello di Mazara	TP	1.000.000.000
Mazara del Vallo	TP	1.000.000.000
Partanna	TP	1.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 206

94A4113

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

.IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1994 è pari a 85.368 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4444

DECRETO 6 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1994 è pari a 85.368 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4445

DECRETO 6 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1994 è pari a 85.368 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 luglio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4446

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1994;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.595,033
Marco tedesco	»	961,929
Franco francese	»	280,920
Fiorino olandese	»	857,149
Franco belga	»	46,736
Lira sterlina	»	2.398,344
Lira irlandese	»	2.346,685
Corona danese	»	245,730
Dracma greca	»	6,496
ECU	»	1.853,767
Dollaro canadese	»	1.155,562
Yen giapponese	»	15,372
Franco svizzero	»	1.128,305
Scellino austriaco	»	136,767
Corona norvegese	»	221,956
Corona svedese	»	206,630
Marco finlandese	»	294,816
Escudo portoghese	»	9,313
Peseta spagnola	»	11,679
Dollaro australiano	»	1.156,161

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di maggio 1994, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan: Afgani	Lit.	0,935
Albania: Lek	»	14,487
Algeria: Dinaro algerino	»	44,033
Angola: New Kwanza	»	0,026
Antille olandesi: A/Guilder	»	890,265
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	424,933
Argentina: Peso Argentina	»	1.595,295
Aruba: Fiorino Aruba	»	890,265
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.593,576
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.226,992
Bangla Desh: Taka	»	39,526
Barbados: Dollaro Barbados	»	792,311
Belize: Dollaro Belize	»	796,788
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.593,576
Bhutan: Rupia Bhutan	»	50,797
Birmania: Kyat	»	261,610
Bolivia: Boliviano	»	345,082
Botswana: Pula	»	592,566
Brasile: Cruzeiro Real	»	0,983
Brunei: Dollaro Brunei	Lit.	1.031,382
Bulgaria: Lev	»	28,822
Burundi: Franco Burundi	»	6,153
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	0,845
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.705,771
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,455
Capoverde: Escudo Capoverde	»	18,521
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	590,213
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.943,385
Cile: Peso cileno	»	3,466
Cina: Renmimbi	»	183,984
Cipro: Lira cipriota	»	3.183,608
Colombia: Peso colombiano	»	1,893
Comore Isole: Franco Comore	»	3,745
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	2,808
Corea del Nord: Won Nord	»	741,198
Corea del Sud: Won Sud	»	1,976
Costa Rica: Colon Costarica	»	10,297
Croazia: Dinaro Croazia	»	0,259
Cuba: Peso cubano	»	1.206,980
Dominicana: Peso dominicano	»	120,577
Ecuador: Sucre	»	0,769
Egitto: Lira egiziana	»	471,082
El Salvador: Colon salvadoregno	»	182,122
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	434,098

Estonia:		
Corona Estonia	Lit.	120,183
Etiopia:		
Birr	»	298,904
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.396,720
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.077,979
Filippine:		
Peso filippino	»	56,581
Gambia:		
Dalasi	»	160,230
Ghana:		
Cedi	»	1,711
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,093
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.396,720
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	8,944
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.279,145
Guatemala:		
Quetzal	»	277,188
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,129
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,631
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,098
Haiti:		
Gourde	»	132,798
Honduras:		
Lempira	»	197,961
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,261
India:		
Rupia indiana	»	50,797
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,737
Iran:		
Rial iraniano	»	0,911
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.120,406
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,442
Israele:		
Shekel	»	527,870
Jugoslavia:		
New dinaro jugoslavo	Lit.	—
Kenia:		
Scellino keniota	»	27,447
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.350,814
Laos:		
New Kip	»	2,213
Lesotho:		
Maluti	»	437,692
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.825,731
Libano:		
Lira libanese	»	0,944
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.593,576
Libia:		
Dinaro libico	»	5.013,769
Lituania:		
Lita Lituania	»	398,394
Macao:		
Pataca	»	199,678
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,820
Malawi:		
Kwacha	»	227,727
Malaysia:		
Ringgit	»	611,985
Maldive:		
Rufiya	»	142,094
Malta:		
Lira maltese	»	4.153,224
Marocco:		
Dirham Marocco	»	166,287
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,007
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,308
Messico:		
Peso Messico	»	482,911
Mongolia:		
Tugrik	»	3,983
Mozambico:		
Metical	»	0,285
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,360
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	247,713
Nigeria:		
Naira	»	72,435
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	932,351

Oman:		
Rial Oman	Lit.	4.139,158
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,908
Panama:		
Balboa	»	1.593,576
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.673,812
Paraguay:		
Guarani	»	0,836
Perù:		
New Sol	»	729,426
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,449
Polonia:		
Zloty	»	0,070
Qatar:		
Riyal Qatar	»	437,915
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	54,540
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,099
Romania:		
Leu	»	0,962
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,088
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	490,814
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.396,720
São Tomé:		
Dobra	»	6,639
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	309,203
Sierra Leone:		
Leone	»	2,735
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.031,382
Siria:		
Lira siriana	»	74,343
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,964
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,608
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,429
Sud Africa:		
Rand	»	437,718
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	44,205
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	892,759
Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	437,718
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,258
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,063
Thailandia:		
Baht	»	63,206
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.157,535
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	272,929
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.554,714
Turchia:		
Lira turca	»	0,046
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,123
Uganda:		
New Scellino	»	1,665
Ungheria:		
Forint ungherese	»	15,495
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	331,593
Vanuatu:		
Vatu	»	13,584
Venezuela:		
Bolivar	»	10,986
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	616,882
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.481,558
Yemen Sett.:		
Rial	»	27,140
Zaire:		
New Zaire	»	9,156
Zambia:		
Kwacha	»	2,277
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	194,599

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A4424

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 1994.

Approvazione del metodo di analisi per il riconoscimento e il dosaggio del latte vaccino nella mozzarella di bufala per elettroforesi della caseina del formaggio.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

DI CONCERTO CON

I MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283», e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i formaggi»;

Visto il regolamento CEE n. 690/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 20 marzo 1992, che definisce un metodo di riferimento per individuare la caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora, ed in particolare l'art. 2 che subordina l'impiego di metodologie correnti alla rispondenza a taluni criteri;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione delle metodiche analitiche di cui al predetto decreto ministeriale 21 aprile 1986 con l'inserimento del metodo per il riconoscimento e dosaggio del latte vaccino nella mozzarella di bufala;

Ritenuto inoltre necessario abrogare il metodo n. 26 compreso nell'allegato al suddetto decreto 21 aprile 1986, relativo al riconoscimento del latte vaccino nei formaggi di pecora, in quanto non rispetta il limite di sensibilità previsto all'art. 2 del citato regolamento CEE n. 690/92 per l'individuazione della caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora;

Ritenuto altresì indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo dei formaggi, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i formaggi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il metodo ufficiale di analisi n. 27 relativo al «Riconoscimento e dosaggio del latte vaccino nella mozzarella di bufala per elettroforesi della caseina del formaggio» descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. È abrogato il metodo ufficiale di analisi n. 26 relativo al «Riconoscimento del latte vaccino nei formaggi di pecora» descritto nella raccolta dei metodi ufficiali di analisi di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 1986 citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il metodo di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il metodo sopracitato è applicabile al controllo dei prodotti nazionali.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

Ministero delle finanze
Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette
FAVALE

Ministero della sanità
Il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione
SILANO

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO

27) RICONOSCIMENTO E DOSAGGIO DEL LATTE VACCINO NELLA «MOZZARELLA DI BUFALA» PER ELETTROFORESI DELLA CASEINA DEL FORMAGGIO.

1 - *Scopo e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di identificare e dosare l'aggiunta di latte vaccino o di caseina vaccina al latte di bufala nella preparazione della mozzarella di bufala.

2 - *Principio del metodo.*

Il metodo si fonda sulla diversa mobilità elettroforetica delle frazioni caseiniche α_{s1} del latte di vacca e del latte di bufala. Infatti, analogamente a quanto osservato per i latti, sottoponendo ad elettroforesi le proteine del formaggio solubilizzate in opportune condizioni, si ottengono profili diversi a seconda che il prodotto sia stato ottenuto da latte di bufala o da latte di vacca. Tali differenze sono ancora evidenziabili anche nel caso di formaggi provenienti dalla lavorazione di miscele di latte delle due specie.

La separazione elettroforetica può essere condotta utilizzando come supporto sia striscia di acetato di cellulosa (I) che gel di poliacrilammide-agarosio (II).

I. ELETTROFORESI SU ACETATO DI CELLULOSA.

3 - *Reattivi I.*

3.1. Soluzione tampone sodio-veronal: sciogliere 41.236 g di sodio-veronal in 2000 ml di acqua distillata. Portare la soluzione a pH 8,2 con 600 ml di HCl 0,1 N

3.2. Soluzione tampone agli elettrodi per la migrazione: portare 300 ml della soluzione 3.1. a 1000 ml con acqua distillata.

3.3. Soluzione tampone sodio-veronal-urea 5M per strisce di acetato di cellulosa: sciogliere 300 g di urea con la soluzione 3.2. portando a volume di 1000 ml.

3.4. Soluzione tampone sodio-veronal-urea 8,5 M per la dissoluzione del campione: sciogliere 51 g di urea con la soluzione 3.2. portando a volume di 100 ml.

3.5. Soluzione colorante: sciogliere 0,5 g di Blu di Coomassie 250 R in una miscela di alcole metilico: acqua: acido acetico glaciale (45:45:10 v/v).

3.6. Soluzione decolorante, miscela di alcool metilico: acqua: acido acetico (47,5:47,5:5,0 v/v).

3.7. Soluzione diafanizzante: soluzione diacetonilalcool: acqua (30:70 v/v).

3.8. Strisce di acetato di cellulosa già pronte per l'uso 4 × 17 cm, spessore circa 200 μm.

Conservare le soluzioni 3.1, 3.2 e 3.3 a 4 °C.

4 - *Apparecchiatura I.*

4.1. Alimentatore per elettroforesi a voltaggio costante capace di erogare 200 V.

4.2. Camera umida per elettroforesi con relativi accessori.

4.3. Depositore multiplo semimicro o micropipette.

4.4. Vaschette di plastica con coperchio per condizionamento, colorazione, decolorazione e diafanizzazione delle strisce.

4.5. Centrifuga da laboratorio.

4.6. Densitometro in trasmissione con integratore delle aree dei picchi.

5 - *Campionamento e preparazione.*

Vedi norma 1 Metodi ufficiali di analisi dei formaggi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

6 - *Procedure I.*

6.1. Estrazione.

6.1.1. Aggiungere a 1,5 g di formaggio finemente sminuzzato 4 ml della soluzione 3 4. Agitare con una bacchettina di vetro fino a completa dispersione del campione.

6.1.2. Travasare la miscela in provetta da centrifuga e centrifugare a circa 2000 g per 10 minuti a temperatura ambiente.

6.1.3. Eliminare il grasso in superficie trasferendo una parte della soluzione in una seconda provetta.

6.2. Preparazione del supporto.

6.2.1. Condizionamento. collocare la striscia di acetato di cellulosa (3.8) con la parte porosa (opaca) rivolta verso l'alto in una vaschetta contenente il tampone 3.3. Far assorbire il tampone per almeno 10 minuti Non superare di molto il tempo indicato in modo da evitare la deacetilazione del supporto.

6.2.2. Estrarre la striscia dalla vaschetta ed asciugarla premendo dolcemente tra due fogli di carta da filtro onde evitare deformazioni del supporto.

6.2.3. Posizionare la striscia sul ponte elettroforetico con la parte porosa rivolta verso l'alto e fissarla ben tesa sul ponte.

6 3. Elettroforesi. Corsa elettroforetica.

6.3.1. Depositare sulla striscia fissata come descritto in 6.2.3 e con depositore (4.3) l'estratto (6.1) in posizione catodica a circa 2 cm dal margine del ponte.

6.3.2. Posizionare il ponte nella camera elettroforetica contenente la soluzione tampone 3.2 ed applicare per 120 minuti un voltaggio di 80 V costanti misurati sulla striscia.

6.4. Colorazione.

6.4.1. Al termine della migrazione, estrarre il ponte, togliere la striscia ed immergerla in una vaschetta contenente la soluzione 3.5 per 15 minuti. Volendo conservare la striscia colorata immergerla in una vaschetta contenente una soluzione al 5% di acido acetico.

6.4.2. Trasferire la striscia in una prima vaschetta contenente la soluzione 3.6. Dopo 20 minuti effettuare altri 2-3 lavaggi di pochi minuti fino a completa decolorazione.

6.4.3. Immergere la striscia decolorata per 5 minuti in una vaschetta contenente la soluzione 3.7. Togliere la striscia riponendola, con la parte porosa verso l'alto, su di una lastra di vetro. Asciugare la striscia con aria calda (50-60 °C) fino a completa diafanizzazione della stessa.

II. ELETTROFORESI SU GEL DI POLIACRILAMMIDE-AGAROSIO.

3 - Reattivi II.

3.1. Tampone di equilibrazione del gel: a 9 g di Tris, 4,65 g di glicina e 270 g di urea aggiungere 600 ml di acqua distillata. Dopo dissoluzione aggiustare il pH ad 8,6 con acido cloridrico 2N e portare al volume di un litro con acqua distillata.

3.2. Tampone agli elettrodi per la migrazione: a 2,4 g di Tris, 50,0, g di glicina aggiungere 1600 ml di acqua distillata. Dopo completa dissoluzione, aggiustare il pH ad 8,6 con NaOH 2N e portare al volume di 2 litri con acqua distillata.

3.3. Soluzione di agarosio per il campione: pesare 4 g di Agarosio C in una beuta di 200 ml ed aggiungere 100 ml di acqua distillata. La soluzione viene realizzata per immersione della beuta in acqua bollente per circa 10 minuti.

3.4. Soluzione di agarosio per la preparazione di tre piastre: pesare 1,2 g di agarosio in una beuta di 200 ml ed aggiungere 75 ml di acqua distillata. Porre in bagno maria bollente per circa 30 minuti fino a scomparsa dei grumi. Di seguito porre in bagno maria a 55 °C e lasciare equilibrare per circa 15 minuti.

3.5. Soluzione di acrilammide e di bis-acrilammide per la preparazione del gel: in una beuta da 200 ml pesare 7,5 g di acrilammide e 0,240 g di bis-acrilammide ed aggiungere 75 ml di acqua distillata. Porre ad equilibrare in bagno maria a 55 °C.

3.6. Soluzione colorante: ad una soluzione acquosa allo 0,2% (p/v) di Coomassie G 250 aggiungere un egual volume di acido solforico 2N. Dopo agitazione la soluzione viene lasciata a riposo per almeno tre ore. L'eventuale precipitato viene eliminato per filtrazione su carta Whatman n. 1 e viene misurato il volume del filtrato. A nove volumi di filtrato limpido viene aggiunto un volume di KOH 10 N. Si mescola bene su agitatore magnetico aggiungendo successivamente acido tricloroacetico solido in ragione del 12% (p/v). La soluzione può essere utilizzata più volte purché il pH si mantenga al di sotto di 1.

3.7. Tracciante per la migrazione elettroforetica: soluzione acquosa allo 0,5% di Blu di Bromofenolo.

4 - *Apparecchiatura II.*

4.1. Alimentatore per elettroforesi come al 4.1 del metodo I.

4.2. Apparecchio per elettroforesi orizzontale provvisto di un bagno di acqua a circolazione forzata raffreddabile a circa 10 °C.

4.3. Bagno maria a temperatura regolabile.

4.4. Omogeneizzatore ad asta ruotante.

4.5. Densitometro come in 4.6 del metodo I.

5 - *Campionamento e preparazione.*

Vedi norma 1 Metodi ufficiali di analisi dei formaggi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6 - *Procedure II.*

6.1. Estrazione.

6.1.1. Aggiungere a circa 8 grammi di formaggio finemente sminuzzato, posti in bicchiere di plastica di 100 ml, 25 ml di urea 9 M ed omogeneizzare il campione con l'apparecchio di cui al punto 4.4.

6.1.2. Travasare circa 5 ml della miscela in provetta di centrifuga ed operare come ai punti 6.1.2 e 6.1.3 del metodo I.

6.2. Preparazione del supporto.

6.2.1. Esso viene preparato con l'aiuto di uno stampo di vetro così ottenuto. Ad una lastra di vetro delle dimensioni di 225 × 360 mm viene sovrapposta una seconda lastra di dimensioni 125 × 225. Tra le due piastre in corrispondenza degli angoli della lastra di vetro superiore, vengono posti quattro rettangolini di vetro dello spessore di 1 mm. Fissare le due lastre con carta adesiva posta agli angoli della lastra superiore.

6.2.2. Porre la soluzione di cui al punto 3.4 in bagno maria a 55 °C e lasciar equilibrare per almeno 15 minuti.

6.2.3. Aggiungere alla soluzione di cui al punto 3.5, 90 µl di TEMED e 30 mg di ammonio persolfato. Agitare fino a dissoluzione completa del persolfato.

6.2.4. Versare la soluzione 6.2.3 nella soluzione 6.2.2 facendo scorrere il liquido lungo le pareti per evitare la formazione di bolle. Travasare da un recipiente all'altro ancora due volte operando sempre all'interno della stufa regolata a 55 °C.

6.2.5. Versare la soluzione risultante sulla lastra inferiore dei tre stampi tenuti in posizione orizzonatale in stufa a 55 °C in modo tale da riempire per capillarità lo spazio tra le due lastre di vetro.

6.2.6. Lasciare polimerizzare a 55 °C per 35 minuti e quindi porre le piastre in frigorifero a 4 °C per almeno un'ora.

6.2.7. Togliere il gel dallo stampo con l'ausilio di una spatola metallica e versarlo in circa due litri di acqua distillata posta in un recipiente rettangolare di opportuna capacità e lasciare tutto in frigo per una notte.

6.2.8. Dopo 12 ore il gel è pronto per essere posto nel tampone di equilibrazione 3.1. Esso può essere utilizzato dopo permanenza in questo tampone per almeno 12 ore. Il gel può essere così conservato anche per alcuni mesi in frigorifero senza alcuna perdita di capacità di risoluzione.

6.3. Elettroforesi. Corsa elettroforetica.

6.3.1. Posizionare il gel sulla piastra elettroforetica e con una lama da rasoio eliminare le parti eccedenti la superficie dello stampo.

6.3.2. Praticare lungo il lato maggiore del gel, a circa 2 cm dal margine prospiciente il catodo, una serie di pozzetti rettangolari di circa 2 × 10 mm distanziati tra loro di circa 5 mm, servendosi ad esempio di un foratappi metallico, schiacciato ai poli.

6.3.3. Il gel reciso viene allontanato a mezzo di una pinzetta a punte ricurve.

6.3.4. Trasferire 100 µl della soluzione 3.3 in un tubo di vetro di circa 5 ml e porre ad equilibrare in bagno maria a circa 55 °C per almeno 5 minuti.

6.3.5. Aggiungere a questa soluzione un identico volume di soluzione proteica 6.1.2 e 2 µl di 2-mercaptoetanolo; agitare per qualche secondo.

6.3.6. Prelevare circa 20 µl della soluzione 6.3.5 e versarla nel pozzetto sul gel.

6.3.7. Dopo che tutti i pozzetti sono stati riempiti con i campioni, iniettare a livello della linea di applicazione dei campioni 2 µl della soluzione 3.7, per seguire visivamente il fronte di migrazione della corsa elettroforetica.

6.3.8. Versare nelle vaschette del catodo e dell'anodo la soluzione tampone 3.2.

6.3.9. Posizionare sull'estremità del gel, in corrispondenza del catodo e dell'anodo, due strisce di carta Whatman 3MM imbevute della soluzione tampone 3.2. come ponti tra gli elettrodi e la piastra elettroforetica.

6.3.10. Coprire il gel con una striscia di polietilene per evitare evaporazione di acqua durante la corsa elettroforetica.

6.3.11. Applicare per i primi 15 minuti un voltaggio di 100V alla temperatura della piastra di circa 10 °C, portare quindi il voltaggio a 200V e mantenerlo costante per 2h e 15 minuti.

6.4. Colorazione.

6.4.1. Al termine della migrazione, porre il gel in una vaschetta contenente la soluzione 3.6 e lasciare a contatto per circa 3 ore. Dopo tale termine recuperare il colorante ed aggiungere nella vaschetta acqua di rubinetto. La permanenza in acqua per 2-3 ore intensifica la colorazione delle bande elettroforetiche. L'analisi densitometrica può essere eseguita sia sulla piastra così ottenuta sia dopo essiccazione della stessa.

6.4.2. Per l'essiccazione di una piastra si rimuovono dal gel le sostanze solide solubili presenti nel gel mediante ripetuti lavaggi in acqua nella stessa vaschetta usata per la colorazione. La piastra viene quindi posta tra due fogli umidi di cellophane distesi e poi ripiegati su uno stampo in vetro di adatte dimensioni.

7 - *Interpretazione dei risultati.*

7.1. Interpretazione qualitativa.

7.1.1. Il confronto tra il tracciato elettroforetico delle proteine totali della Mozzarella di bufala e quello della Mozzarella prodotta con solo latte bovino nonché con miscele dei latti delle due specie mostra che nel primo sono sempre assenti frazioni proteiche corrispondenti alle caseine α_{S1} bovine. Conseguentemente la presenza nel profilo elettroforetico di bande con velocità elettroforetica pari alla caseina α_{S1} bovina è indice certo di un prodotto ottenuto dalla miscela di latte delle due specie.

7.2. Interpretazione quantitativa

7.2.1. La interpretazione quantitativa dei risultati può essere effettuata sia per scansione densitometrica che per confronto visivo dei tracciati elettroforetici dei campioni analizzati con quelli di riferimento ottenuti da miscele di caseinato standard di latte di bufala e di latte di vacca ottenuti come al punto 10. Nella miscelazione quantitativa dei caseinati è necessario tener conto del maggiore contenuto in caseina del latte di bufala rispetto a quello di vacca essendo il rapporto bufala: vacca = 1,25. Esempio: per la preparazione di una miscela al 50%, pesare esattamente 50 mg di caseinato di bufala e 50/1,25 mg di caseinato bovino.

7.2.2. Nel caso di determinazione quantitativa mediante scansione densitometrica si fa riferimento ad una serie di miscele preparate con percentuali diverse di caseina bovina e bufalina che riproducono miscele a titolo diverso di latte bovino e bufalino. La scansione densitometrica viene effettuata in trasmittanza ad una lunghezza d'onda di 630 nm avendo cura di effettuare la scansione di tutte le bande con migrazione anodica esclusa la zona di deposizione. La curva di taratura, si ottiene riportando in grafico la percentuale di caseina α_{S1} bovina (% di area densitometrica sull'area totale del tracciato) in funzione della percentuale di latte bovino in miscela con latte di bufala. Può essere utilizzato inoltre il rapporto fra le aree dei picchi α_{S1} bovino e α_{S1} di bufala.

7.2.3. Per la determinazione quantitativa mediante confronto visivo vengono analizzati sul medesimo supporto miscele di riferimento insieme ai campioni sotto indagine.

8 - *Sensibilità del metodo.*

8.1. Il metodo permette di identificare con entrambi i supporti elettroforetici l'aggiunta di latte bovino al latte di bufala con una minima quantità rilevabile del 5% e con una precisione di ± 5 unità percentuali.

9 - *Espressione dei risultati.*

9.1. I risultati quantitativi vengono espressi in percentuale in volume di latte bovino presente nel latte caseificato.

10 - *Caseinati standard*

10.1. La preparazione dei caseinati standard ottenuti da latte di bufala e di vacca, secondo Hammarstein verrà effettuata a cura dell'Istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università di Napoli - Portici. La distribuzione ai laboratori interessati avverrà a cura dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Portici - Via Moretti - 80055 Portici.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

94A4411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 24 maggio 1994.

Emissione di due francobolli celebrativi di «Europa 1994» nei valori di L. 750 e L. 850.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa 1994»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, due francobolli celebrativi di «Europa 1994» nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune l'Europa e le scoperte e riproducono per il francobollo di L. 750, in alto a sinistra, Camillo Golgi, istologo e patologo, Premio Nobel 1906 per la medicina e, in basso a destra, tessuto cerebrale con cellule nervose colorate con il metodo di Golgi, con le leggende «CAMILLO GOLGI», «PREMIO NOBEL 1906»; per il francobollo di L. 850, in alto a destra Giulio Natta, ingegnere chimico, Premio Nobel 1963 per la chimica e, in basso a sinistra, struttura del polipropilene isotattico, con le leggende «GIULIO NATTA», «PREMIO NOBEL 1963». Su ciascun francobollo sono riportati il logo «EUROPA», in colore verde per il valore di L. 750 e, in colore giallo ocra per il valore di L. 850, la scritta «ITALIA» ed i valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A4396

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 17 giugno 1994, n. **60477.**

Programma settoriale pesca - Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Modalità di presentazione dei progetti.

Alla lega/Pesca ANCP

Alla Federcoopesca

Alla Federpesca

Alla AGCI F.

All'UNCI

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

A tutte le capitanerie di porto

Il regolamento CEE n. 2080/93 ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) che prevede dal 1° gennaio 1994 interventi di sostegno in favore delle seguenti iniziative già rientranti nel campo di applicazione degli abrogati Regolamenti nn. 4028/86 e 4042/89:

arresto definitivo di navi da pesca;

associazioni temporanee di imprese e società miste;

costruzione e ammodernamento di navi da pesca;

acquacoltura e sistemazione di zone marine costiere;

attrezzature dei porti da pesca;

trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;

attività di promozione.

L'applicazione di tale strumento finanziario rientra tra le funzioni che istituzionalmente questa Amministrazione è chiamata ad assolvere in maniera programmatica generale con riferimento alle citate forme di intervento.

Il quadro normativo-programmatorio è, come è noto, già stato avviato con la predisposizione dell'apposito Piano settoriale della pesca 1994-99, trasmesso per l'approvazione alla Commissione CEE. Verrà successivamente negoziato con la Commissione stessa il Quadro comunitario di sostegno destinato a fornire la necessaria dotazione finanziaria complessiva per la copertura delle linee di intervento programmate, compatibili con gli orientamenti della politica comune della pesca.

Malgrado l'insieme delle descritte procedure sia tuttora in fase di definizione formale, occorre tuttavia sin da ora dare corso all'apertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione alle varie iniziative, allo scopo di rendere possibile la elaborazione in tempi ragionevoli degli specifici Programmi Operativi relativi a ciascuna misura di intervento ove i diversi progetti — previa definizione istruttoria — andranno a confluire.

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere le seguenti informazioni di carattere generale rinviando — per quanto attiene alle questioni più spiccatamente specifiche — ai dettagli che verranno più avanti forniti in sede di trattazione di ciascuna delle misure che compongono il ventaglio tipologico degli interventi:

1. *Domande - Modalità di compilazione e termine di presentazione.*

1.*a)* Le domande di ammissione al contributo, accompagnate dall'elencazione dei documenti prodotti, vanno compilate in duplice esemplare, utilizzando la consueta modulistica a disposisizione presso questa amministrazione, e sottodescritta. dal beneficiario con *firma autenticata.*

1.*b)* Tale modulistica continuerà ad essere utilizzata in attesa che venga sostituita da una nuova recante parziali modifiche, restando inteso che, per tale circostanza, gli interessati potrebbero essere invitati a fornire eventuali ulteriori informazioni.

1.*c)* Ai fini dell'inserimento nel Programma operativo 1994 le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente, *o pervenire per il tramite del servizio postale*, entro il termine perentorio del *30 settembre 1994* al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

Una copia completa della domanda di ammissione deve essere, altresì, inviata al Servizio della Regione territorialmente competente.

Ai fini dei successivi programmi operativi tale termine è fissato per il 31 maggio di ogni anno.

Le domande che pervengono dopo i predetti termini (30 settembre per il 1994 e 31 maggio per gli anni 1995 e seguenti) saranno prese in considerazione per l'inserimento nel programma operativo successivo.

2. *Procedure istruttorie.*

2.*a)* Ai progetti pervenuti entro i termini predetti viene assegnato un numero cronologico seguito da una delle seguenti sigle di identificazione:

AD Arresto definitivo;

CP Costruzione peschereccio;

AP Ammodernamento peschereccio;

SM Società miste;

AT Associazione temporanea di imprese;

AC Acquacoltura;

BA Barriere artificiali;

PP Attrezzature dei porti di pesca;

IT Impianti a terra.

2.*b)* Con nota raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonché la data del suo ricevimento.

2.*c)* L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'inserimento nel programma operativo e non esclude che i soggetti istanti possano essere chiamati a fornire ulteriori informazioni e ad integrare la domanda a norma delle vigenti disposizioni.

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti *devono comunque iniziare*, a pena di decadenza dall'ammissione al beneficio richiesto, *successivamente alla data di ricevimento* della domanda di finanziamento ed è fatto obbligo ai beneficiari di comunicare tempestivamente all'amministrazione l'inizio degli stessi. Resta inteso che l'inosservanza di tale obbligo, accertata successivamente alla intervenuta decisione di ammissione, comporterà la revoca del beneficio accordato.

2.*d)* Completato l'iter istruttorio, le iniziative prescelte vengono inserite nel programma operativo relativo alla misura di intervento cui le stesse si riferiscono. Una volta approvato tale programma da parte della Commissione CEE, ai beneficiari viene notificato l'accoglimento dell'iniziativa, l'importo del contributo comunitario concesso, la spesa di investimento ammessa nonché la misura della partecipazione nazionale al finanziamento del progetto.

2.*e)* Vengono restituite ai richiedenti le domande:

relative ad iniziative non conformi agli indirizzi programmatici indicati nel piano settoriale e nel quadro comunitario di sostegno;

relative ad iniziative i cui lavori ed acquisti siano iniziati anteriormente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento;

erronee o incomplete della documentazione richiesta per ciascuna iniziativa, ovvero senza firma autenticata dell'istante. Tuttavia l'amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni o rettifiche alla documentazione richiesta. Si rammenta, ad ogni buon fine, che sono — com'è chiaro — applicabili le vigenti norme in materia di autocertificazione.

2.*f)* Le iniziative che — sebbene complete dal punto di vista documentale e conformi agli obiettivi programmatici — non abbiano trovato accoglimento per carenza di risorse finanziarie disponibili sono trattenute dall'amministrazione per l'eventuale inserimento nel Programma operativo immediatamente successivo e quindi, in caso di ulteriore mancato accoglimento, restituite.

Definito nelle sue linee essenziali l'iter procedimentale attuativo della normativa in riferimento, si ritiene opportuno approfondire — come in precedenza accennato — alcuni aspetti particolari delle singole misure di intervento, al fine di fornire gli elementi di conoscenza necessari ad assicurare una corretta utilizzazione dei fondi assegnati.

A) ARRESTO DEFINITIVO DI NAVI DA PESCA.

A seguito dell'abrogazione dal 1° gennaio 1994 del regolamento CEE n. 4028/86, si rende necessario provvedere alla emanazione di un apposito regolamento ministeriale che rechi le norme di attuazione della nuova normativa comunitaria concernente il fermo definitivo (regolamento CEE n. 2080/93 - art. 2, regolamento CEE n. 3699/93 - art. 8) e che tenga conto delle problematiche emerse nell'applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 che la nuova normativa andrà a sostituire.

Lo schema del regolamento in questione è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. L'analisi complessiva di tali norme sarà pertanto possibile soltanto dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel frattempo se ne possono utilmente anticipare alcuni aspetti qualificanti rispetto alla previgente normativa:

gli importi da corrispondere ai beneficiari e le modalità di ritiro sono determinati in coerenza alla tabella dei premi prevista dal regolamento CEE n. 3699/93 recante modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93;

il valore del tasso dell'ECU da applicare è quello contabile al cambio del mese di gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione;

il ritiro della nave dall'attività di pesca può essere effettuato entro un anno dalla notifica del decreto di concessione mediante radiazione della nave dai registri di iscrizione ovvero radiazione dal registro comunitario delle navi da pesca, istituito presso questa amministrazione ai sensi dei regolamenti CEE n. 163/89 e n. 109/94;

la nave da ritirare deve essere stata armata per almeno 75 giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione;

per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo esclusivamente la demolizione;

le domande di concessione presentate ai sensi del precedente decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 e pervenute all'amministrazione entro la data del 31 dicembre 1993 precedono nell'ordine cronologico quelle presentate ai sensi dell'emanando decreto e saranno istruite a norma dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4028/86.

B) ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E SOCIETÀ MISTE.

Tali misure sono finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca mediante allontanamento definitivo e/o temporaneo di parte della flotta di maggiori dimensioni.

L'eccesso di sforzo di pesca che caratterizza la flotta da pesca in Italia riguarda in particolare i battelli operanti a strascico, sia nell'area mediterranea che oltre gli stretti.

Per «*associazione temporanea d'impresa*» s'intende un'associazione basata su un accordo contrattuale limitato nel tempo, tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi che hanno rapporti con la Comunità, e avente come scopo lo sfruttamento e la valorizzazione in comune delle risorse ittiche di detto o detti paesi terzi e la ripartizione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica intrapresa congiuntamente, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Per «*società mista*» s'intende una società di diritto privato costituita da uno o più armatori della Comunità e da uno o più partner di paesi terzi, costituita nell'ambito delle relazioni formali fra la Comunità e il paese terzo e avente come obiettivo lo sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche nelle acque soggette alla sovranità e/o giurisdizione di tali paesi terzi, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Le principali condizioni — individuate dal regolamento CEE n. 3699/93 — che i progetti di società miste e di associazioni temporanee di imprese devono soddisfare sono le seguenti:

riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate in un porto della Comunità, in attività da oltre cinque anni battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, tecnicamente adatte a svolgere le operazioni di pesca previste; tuttavia, non sarà richiesta un'attività minima di cinque anni per le navi registrate in un porto comunitario fra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990;

le navi interessate devono battere bandiera dello Stato membro per tutta la durata dell'associazione temporanea d'impresa, che deve prevedere operazioni di pesca per una durata compresa tra sei mesi e un anno;

qualora venga costituita una società mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso un paese terzo interessato, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie;

i contributi finanziari per i progetti di società miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti CEE n. 2908/83 n. 4028/86. Dai contributi concessi verrà detratto pro rata temporis l'importo riscosso in precedenza nei seguenti casi:

a) aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista;

*b)*aiuti alla modernizzazione e/o premio ad un'associazione temporanea di imprese nei cinque anni precedenti la costituzione della società mista.

Inoltre:

la società mista dovrà essere costituita dopo la data di presentazione del progetto presso questa amministrazione;

le operazioni di pesca di ciascun peschereccio interessato alla associazione temporanea di imprese dovranno iniziare dopo la presentazione del progetto presso questa amministrazione.

In attesa della nuova modulistica, le domande per la presentazione di progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste devono essere presentate, rispettivamente, nella forma già prescritta dall'allegato I del regolamento CEE n. 1957/91 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 1956/91 e devono recare i dati, i documenti e le relazioni richiesti da detti allegati.

Alle suddette domande va allegata, inoltre, la seguente documentazione:

1) estratto matricola;

2) certificato di stazza conformemente al regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986;

3) certificato di classe;

4) licenza di pesca;

5) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca (R.I.P.);

6) dichiarazione dell'Autorità marittima attestante:

a) che la nave è in attività al momento della presentazione della domanda;

b) che la nave è in attività da oltre cinque anni (non richiesto per le navi immatricolate dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990);

7) atto costitutivo e statuto (per le società);

8) certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

9) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

10) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

11) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se l'interessato ha richiesto ovvero ha già ottenuto per la stessa iniziativa oggetto della domanda di finanziamento la concessione di contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato a carico dello Stato delle regioni, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della Comunità economica europea;

C) COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO DI NAVI DA PESCA.

Lo scopo di tali forme di intervento è, per le *nuove costruzioni*, di contribuire sia pure in misura modesta ad avviare gradualmente il processo di sostituzione dello stock di capitale fisico obsoleto ed il ringiovanimento della flotta da pesca e, per quanto riguarda *l'ammodernamento*, di contribuire in modo sostanziale al processo di mantenimento dello stock di capitale fisico, all'aumento della sicurezza delle operazioni di bordo, al rispetto delle norme sanitarie, al processo di riconversione delle attività di pesca verso sistemi e attrezzature più selettive ed a minor impatto ambientale.

Di entrambe le misure si evidenziano di seguito gli aspetti ritenuti di maggiore rilievo e significato sotto il profilo di un corretto avvio della procedura di ammissione:

Costruzione m/p:

la data di ricevimento della domanda, comunicata dall'amministrazione (vedi precedente punto 2.*c*) deve essere anteriore all'entrata in servizio del nuovo peschereccio;

la modulistica progettuale deve essere adeguata alle disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986 che definisce i nuovi criteri di misurazione della lunghezza, della larghezza, della stazza e della potenza dei motori;

in applicazione della decisione n. c(92)3319/5 in data 21 dicembre 1992, con la quale la Commissione ha approvato il programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia italiana per il periodo 1993-1996, si ritengono ammissibili le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire:

a) 120% per i segmenti che praticano la pesca a strascico, traino pelagico e mestieri assimilati;

b) 115% per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stock bentonici;

c) 100% per gli altri segmenti;

la partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di costruzione deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni;

i documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare la parte *A* dell'apposito formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:

1) allegati da *B* a *D5* del predetto formulario;

2) foto recente del natante da ritirate;

3) preventivo (o contratto) del cantiere navale;

4) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

5) piano costruttivo della nave (disegni e prospetti);

6) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, idonea documentazione attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

7) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

8) per le cooperative e le società: certificato di vigenza con l'elenco delle cariche sociali;

9) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

10) per le cooperative: certificato prefettizio, estratto libro soci, atto costitutivo e statuto;

11) per le società: atto costitutivo e statuto;

12) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) del m/p da ritirare dal quale risulti la data di acquisto della proprietà da parte del richiedente, che il m/p è in esercizio ed il numero di iscrizione dello stesso nel Registro delle navi da pesca della Comunità (numero CEE);

13) copia di eventuale permesso o licenza di pesca;

14) certificato di stazza della barca da ritirare;

15) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che per la barca da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato;

16) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

Ammodernamento m/p:

i lavori di ammodernamento non devono comportare un aumento del tonnellaggio e devono riguardare navi fino a 29 anni di età.

Tuttavia tale limite può essere superato se gli investimenti concernono il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca, purché l'organo tecnico competente certifichi la validità dell iniziativa;

la potenza del nuovo motore deve essere pari a quella del motore sostituito. Eventuali operazioni di detaratura sono consentite solo su imbarcazioni la cui licenza indichi una potenza dell'apparato motore superiore a 540 CV; in tal caso la detaratura del nuovo motore sarà accettata purché non superiore al 30% della potenza del motore sostituito;

non sono ammissibili: lavori di ordinaria manutenzione, revisione e riparazione di attrezzature e dello scafo, attrezzature non indispensabili per l'attività del peschereccio, materiale di seconda mano, materiale non durevole, attrezzature per la pesca (dai cavi di acciaio alla rete) a meno che la loro sostituzione costituisca riconversione verso sistemi e attrezzature più selettive;

la partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di ammodernamento deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le Regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre Regioni;

i documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare l'apposito Modulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:

1) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;

2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

3) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

4) preventivo (o contratto) del cantiere navale;

5) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

7) certificato (se il richiedente è società cooperativa) d'iscrizione nel registro prefettizio;

8) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unità oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

9) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le Società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto.

D) ACQUACOLTURA.

Le misure previste nel settore dell'acquacoltura sono articolate in interventi finalizzati:

a) al consolidamento della produzione;

b) allo sviluppo di attività innovative;

c) alla creazione di servizi territoriali per la produzione.

Gli interventi di cui sub *a)* sono diretti sulle unità produttive di acquacoltura esistenti in acque marine e interne al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità dei prodotti (in termini igienico-sanitari, nutrizionali, di sicurezza d'uso), raggiungere elevati livelli di compatibilità ambientale.

Gli interventi di cui sub *b)* hanno lo scopo — attraverso la realizzazione di nuove unità — di incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura con riferimento a nuove specie e con tecnologie a basso impatto ambientale e ad aprire opportunità di sviluppo alle cooperative per riconversione e riduzione dello sforzo di pesca.

Infine, con la previsione della creazione di servizi territoriali per la produzione (punto *c)*, si intendono realizzare centri di servizio per la produzione ubicati in aree strategiche per l'acquacoltura sul territorio nazionale.

Mentre le prime due tipologie di intervento sono aperte a tutti gli operatori del settore, i centri di servizio territoriale per la produzione sono riservati a specifiche categorie di beneficiari quali: Associazioni di categoria, amministrazioni regionali.

Particolare importanza assume, in tale contesto, una corretta valutazione di tutte le problematiche connesse all'applicazione della misura «acquacoltura» con riferimento soprattutto alla necessità di facilitare e snellire le procedure di valutazioni dei progetti da parte dell'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, opportuno raccomandare la più puntuale compilazione della documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al finanziamento ricordando, altresì, che la partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni:

1) domanda di ammissione (parte *A* del formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87);

2) questionario tecnico-economico (allegati *B1, B2, D1, D2* e *D3* del formulario;

3) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la descrizione del progetto (parte *B*);

4) per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto fabbricati, una foto impianti ingrasso;

5) concessione edilizia e/o concessione demaniale almeno decennale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

6) atto da cui risulti la disponibilità del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato;

7) copia del contratto stipulato con il consulente per il periodo di assistenza;

8) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

9) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

10) per le cooperative e le società: certificato di vigenza con l'elenco delle cariche sociali; atto costitutivo e statuto;

11) per le cooperative: certificato prefettizio, estratto libro soci;

12) computo metrico-estimativo, vistato per la congruità dei prezzi, a seconda della competenza, dell'ufficio genio civile OO.MM. oppure dall'ufficio regionale del genio civile;

13) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature), *vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio*;

14) planimetrie (piani, prospetti, ecc.);

15) bilanci ultimi tre esercizi ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

16) carta mappale scala 1:200.000;

17) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

18) questionario ambiente (allegato 1), avallato mediante sottoscrizione del servizio ambientale competente per territorio, e accompagnato da dichiarazione del servizio medesimo attestante che «la zona di intervento rientra (o non rientra) tra quelle sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, zone considerate umide» e da apposita specificazione sulla eventuale sussistenza di leggi particolari;

19) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che nell'impianto non viene effettuato alcun tipo di manipolazione e trasformazione del prodotto rientrante nella previsione normativa delle direttive CEE numeri 492 e 493, rispettivamente dal 15 e 22 luglio 1991;

20) per gli impianti di maricoltura: nulla osta sanitario rilasciato dalla unità sanitaria locale competente che certifica l'idoneità delle acque all'allevamento.

E) ZONE MARINE PROTETTE.

Nei confronti delle iniziative di gestione attiva delle risorse alieutiche e, di conseguenza, in collegamento con le attività di acquacoltura in mare, si registra un'attenzione progressivamente crescente da parte dell'amministrazione e delle categorie interessate. In tale contesto si inserisce la specifica previsione di stanziamento operata per l'applicazione di tale misura nel programma settoriale pesca 1994-1999, anche se costituiscono indubbiamente ostacolo non marginale ad una maggiore diffusione delle zone marine protette sia la competizione con altre attività che pure trovano localizzazione lungo la fascia costiera che gli appesantimenti procedurali dell'iter concessorio degli specchi acquei a causa della natura pubblicistica del bene.

I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, le amministrazioni regionali e comunali e la spesa di investimento riconoscitiva ammissibile viene integralmente coperta dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%).

I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative sono i seguenti:

1) domanda di ammissione (parte *A* del formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87);

2) questionario (allegati *B1, B2, B3*);

3) relazione descrittiva dell'iniziativa;

4) concessione demaniale almeno decennale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

5) accordo di collaborazione — avente durata almeno triennale — con istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse;

6) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare;

7) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

8) per le cooperative: certificato di vigenza con l'indicazione delle cariche sociali; certificato prefettizio, estratto libro soci, atto costitutivo e statuto;

9) computo metrico-estimativo vistato per la congruità dei prezzi dall'ufficio genio civile OO.MM.;

10) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature), *vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio*;

11) planimetrie (piani, prospetti, ecc.);

12) bilanci ultimi tre esercizi ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

13) questionario ambiente (allegato 1), avallato mediante sottoscrizione dal servizio ambientale competente per territorio, e accompagnato da dichiarazione del servizio medesimo attestante che «la zona d'intervento rientra (o non rientra) tra quelle sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, zone considerate umide» e da apposita specificazione sulla eventuale sussistenza di leggi particolari.

F) ATTREZZATURE DEI PORTI DI PESCA.

La elaborazione di uno specifico programma sulla situazione generale dei porti in Italia ha evidenziato un notevole e diffuso sottodimensionamento dei servizi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di pesca. Risulta di particolare rilevanza la circostanza che le carenze esistenti riguardano l'intero aspetto delle tipologie di intervento previste dal regolamento CEE n. 3699/93 e la realtà dei fatti dimostra che la molteplicità di competenze amministrative necessarie per la concessione delle autorizzazioni richieste ed i molteplici interessi sottostanti l'utilizzazione delle aree portuali impediscono l'assunzione di decisioni di investimento sulla base di valutazioni tecnico economiche.

Tuttavia l'amministrazione ha destinato cospicue risorse, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate per la realizzazione del piano settoriale 1994-1999, per aumentare la dotazione dei servizi e infrastrutture portuali a servizio della pesca valutando che una maggiore diffusione di tali attrezzature implica la razionalizzazione delle operazioni di pesca e dunque un alleggerimento dei costi di produzione per gli operatori.

I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici e la spesa di investimento ammessa viene integralmente coperta dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%).

Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti e attrezzature destinati a:

migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);

sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco e dello sbarco dei prodotti.

Nel sottolineare che sono privilegiati gli investimenti nei porti che interessano l'intera comunità dei pescatori, che contribuiscono allo sviluppo generale del porto e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori, si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti:

1) domanda, come da allegato III, parte *B*, sezione I, del regolamento CEE n. 3856/91 della Commissione del 18 dicembre 1991;

2) relazione contenente le informazioni particolareggiate di cui all'allegato III, parte *B*, sezione II, del predetto regolamento;

3) prospetti da *B*1 a *B*10;

4) bilanci fiscali degli ultimi tre anni ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione attestante le capacità finanziarie del richiedente per la realizzazione del progetto;

5) certificato di vigenza rilasciato dal tribunale;

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

7) certificato (per tutte le società), da cui risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali ed i poteri dei legali rappresentanti; atto costitutivo e statuto;

8) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

9) atto da cui risulti la disponibilità del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato, oppure concessione demaniale almeno decennale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

10) certificazione dell'Autorità marittima attestante che il progetto è localizzato in ambito portuale;

11) relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto;

12) computi metrici estimativi delle costruzioni, vistati dall'ufficio tecnico pubblico che dovrà successivamente accertare lo stato di avanzamento dei lavori e provvedere ai relativi collaudi, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificato dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (ufficio genio civile opere marittime oppure Provveditorato alle opere pubbliche oppure ufficio regionale del genio civile);

13) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali *vistati, per la congruità dei prezzi, dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio*;

14) lettere d'impegno e/o di affidamento e/o contratti per il conferimento dei prodotti della pesca da destinare alla prima lavorazione ed al confezionamento in vista della distribuzione.

G) TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI.

L'andamento dei consumi ittici freschi, congelati e trasformati mostra un andamento crescente nel tempo.

Di conseguenza, quanto alla capacità di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca, si prevede la realizzazione di nuove unità produttive conformemente alle mutate esigenze ed alla diversa competitività dei singoli comparti e, per quanto riguarda le strutture di conservazione, si prevede la realizzazione di iniziative destinate al potenziamento della capacità di mantenimento del prodotto.

Interventi a sostegno della commercializzazione attraverso la costruzione di centri di raccolta, mercati ittici, aste ed impianti di depurazione costituiscono, poi, un ulteriore obiettivo che si intende conseguire con l'applicazione della misura in discorso.

Si ritiene, infine, necessario sostenere il processo di modernizzazione degli impianti relativo, in particolare, all'adeguamento degli stessi alle normative esistenti, sia di tipo sanitario che in materia di inquinamento, sia ancora in materia di controllo delle norme relative agli standard di qualità.

Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:

la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti;

l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica);

l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare le competitività e ad incrementare il valore aggiunto;

l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti.

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

il commercio al dettaglio.

I beneficiari della misura sono gli imprenditori singoli ed associati, le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici, la cui partecipazione minima all'iniziativa deve essere pari almeno al 25% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 50% per le altre regioni.

Si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti:

1) domanda (parte *A* del formulario);

2) relazione sull'investimento, come da allegato *B*, nella quale deve anche risultare il numero degli addetti attuali e previsti a progetto ultimato, completata dai prospetti da *B*1 a *B*10;

3) certificato di vigenza del tribunale;

4) certificato d'iscrizione alla camera di commercio;

5) certificato da cui risultino per le società le generalità ed i poteri dei legali rappresentanti;

6) per tutte le società, atto costitutivo e statuto;

7) per le società cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio;

8) atto da cui risulti la disponibilità del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale (debitamente registrato), oppure concessione demaniale almeno decennale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

9) per impianto da ristrutturare e/o ammodernare, foto con veduta generale;

10) computi metrici estimativi delle costruzioni da realizzare, vistati da un ufficio tecnico pubblico (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure Provveditorato alle opere pubbliche oppure genio civile regionale oppure ufficio tecnico comunale);

11) planimetrie e disegni del progetto di massima;

12) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali *vistati per la congruità dei prezzi, dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio*;

13) bilanci fiscali degli ultimi tre anni, ovvero, per le società aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

14) dichiarazione d'impegno a coprire con fondi propri l'eventuale differenza tra gli importi dei contributi richiesti e di quelli concessi;

15) per nuovi impianti: lettere di impegno e/o di affidamento e/o contratti di fornitura delle materie prime destinate alla trasformazione e/o alla commercializzazione;

16) questionario ambiente (allegato 1) avallato mediante sottoscrizione dal servizio ambientale competente per territorio e accompagnato da dichiarazione del servizio medesimo attestante:

a) se l'investimento è situato in zona sensibile che sono state verificate le informazioni riportate nel predetto questionario e che dal loro esame risulta che l'investimento stesso non avrà conseguenze negative per l'ambiente;

b) se l'investimento è al di fuori delle zone sensibili che gli investimenti non sono situati in zone sensibili dal punto di vista dell'ambiente e che non avranno effetti negativi sull'uomo, l'acqua, l'aria, il paesaggio, la fauna, la flora ed il patrimonio culturale. In tal caso occorre anche inviare una mappa su scala 1:200.000 oppure 1:250.000 recante l'ubicazione della realizzazione programmata;

17) certificazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie attestante che l'investimento da realizzare è conforme alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 91/492/CEE e n. 91/493/CEE del 15 e del 21 luglio 1991;

18) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente.

H) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI.

La previsione di finanziamento di attività promozionali nell'ambito del comparto peschereccio, cui possono accedere le associazioni di categoria e loro strutture e le associazioni di produttori e loro consorzi, ovvero l'istituendo consorzio per la promozione del settore e la valorizzazione del pescato, si pone come obiettivo diretto e specifico la valorizzazione della produzione interna, l'aumento della quota di mercato relativa al prodotto di importazione attualmente coperta dalle organizzazioni di categoria, la salvaguardia dei margini di profitto delle imprese di pesca.

Tali finalità saranno perseguite attraverso ricerche di mercato, in Italia e all'estero, inchieste sui consumi, azioni, test, fiere e mostre, studi di mercato, consulenza e assistenza. In particolare sono privilegiate:

le azioni volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie e insufficientemente sfruttate;

le azioni a carattere collettivo;

le azioni volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le spese ammissibili sono integralmente coperte dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%) e riguardano in particolare:

i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;

l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;

i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.

Sono esclusi i costi di funzionamento del beneficiario in conformità dei criteri di intervento stabiliti dal regolamento CEE n. 3699/93.

Il complesso di notizie e chiarimenti forniti non esaurisce le problematiche connesse all'attuazione di una normativa che presenta aspetti assai complessi ed articolati, pur tuttavia rappresenta un insieme di informazioni utili per una corretta applicazione delle procedure attivate con la regolamentazione comunitaria in discorso.

Ulteriori notizie possono comunque essere utilmente assunte in via diretta presso i servizi di questa direzione generale.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 161

94A4398

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 giugno 1994 è stato annullato il decreto ministeriale 20 aprile 1994 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Nannini Paolo alla sede di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, e il concorso in oggetto è stato riportato alla valutazione della commissione alla data da stabilire previa acquisizione dei documenti relativi.

94A4401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Sangabriele, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13567 del 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 settembre 1993 al 6 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cabine industriali Torino - Cab. I.T., con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinasco (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1992 al 16 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio 3F Flora, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Jacqueline Elegance, con sede in L'Aquila, località Cascina Cappelli (L'Aquila) e stabilimento in L'Aquila, località Cascina Cappelli (L'Aquila), per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo e unità in Rovigo e dipendenze in provincia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1993 al 24 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.I.N.A.F.F., con sede in Ciriè (Torino) e unità di Ciriè (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1992 al 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fivre elettronica, con sede in Pavia e stabilimento in Pavia, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. F.lli Lombardi - Div.ne Marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In Sar di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993 e nei limiti del contingente nella stessa fissato, è prorogato al 22 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Luigi Rizzo, con sede in Taranto e unità in Brindisi, Roma e stabilimento e ufficio di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1993 al 13 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Movitec, con sede in Volvera (Torino) e unità di Volvera (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 dicembre 1992 al 17 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plant S.p.a., con sede in Cento (Ferrara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 ottobre 1993 all'11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Ripanav, con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 dicembre 1992 al 17 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tardioli Amedea, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento in Bucchianico (Chieti), per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Pino Bologna, con sede in Misano Adriatico (Forlì) e unità di Misano Adriatico (Forlì), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Centro Trasformazione Ligure, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante, frazione Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Mecart di Martorino Venturini Giovanni & C., con sede in Arcola (La Spezia) e unità di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 6 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Gattinara (Vicenza), Latina e sede C Sanitari Milano, per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Laveno Ponte (Varese), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Chieti, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con effetto dal 19 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 30 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), Magazzini di San Giuliano Milanese (Milano) e Pavia, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1994 al 26 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 27 gennaio 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.D.L. - Artieri del Legno, con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di Camponogara (Venezia) e Prov. Vicenza, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtel S.I.T. - Soc. italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Carini, L'Aquila, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1982, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Weber (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13783/9 del 24 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grassetto costruzioni già Grassetto casa e già Incisa, con sede in Padova e unità di Padova, Parma e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vautier, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 9 maggio 1993 al 5 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A4403

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare «alla memoria»:

Medaglia d'oro

Car. Giovanni De Giorgi, nato il 19 giugno 1970 a Galatone (Lecce). — Con grande coraggio e determinazione, benché libero dal servizio, affrontava due malviventi armati, in fuga dopo una rapina. Sebbene gravemente ferito da numerosi colpi esplosigli contro fulmineamente, prima di accasciarsi esanime al suolo, reagiva con la propria arma unitamente a due commilitoni. La pronta e risoluta reazione di fuoco determinava il decesso di uno dei malfattori ed il ferimento dell'altro, subito tratto in arresto. L'operazione si concludeva con la cattura di altri due complici, il recupero della refurtiva ed il sequestro delle armi Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Cesa (Caserta), 15 giugno 1993

Con decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare «alla memoria»:

Medaglie d'oro

App. CC Vincenzo Garofalo, nato il 10 aprile 1960 a Scicli (Ragusa). — Conduttore di autoradio di nucleo radiomobile in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, intimava in movimento l'alt ad autovettura sospetta. Fatto segno a reiterata azione di fuoco da parte dei malviventi che non arrestavano la marcia, li affrontava con insigne coraggio e grande determinazione replicando con l'arma in dotazione finché, colpito in più parti del corpo, si accasciava esanime. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori, identificati in cinque pericolosi pregiudicati appartenenti ad agguerrita organizzazione criminosa, e di recuperare le armi e l'autovettura di illecita provenienza utilizzate dai malfattori. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Scilla (Reggio Calabria), 18 gennaio 1994

App. CC Antonino Fava, nato il 15 dicembre 1957 a Taurianova (Reggio Calabria). — Capo equipaggio di nucleo radiomobile in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, intimava in movimento l'alt ad autovettura sospetta. Fatto segno a reiterata azione di fuoco da parte dei malviventi che non arrestavano la marcia, li affrontava con insigne coraggio e grande determinazione replicando con l'arma in dotazione finché, colpito in più parti del corpo, si accasciava esanime. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori, identificati in cinque pericolosi pregiudicati appartenenti ad agguerrita organizzazione criminosa, e di recuperare le armi e l'autovettura di illecita provenienza utilizzate dai malfattori. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Scilla (Reggio Calabria), 18 gennaio 1994.

Con decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglie d'argento

V. brig. CC Claudio Risino, nato il 21 luglio 1965 a Noto (Siracusa). — Sottufficiale capo equipaggio in servizio perlustrativo, interveniva prontamente con fredda determinazione e ammirevole sprezzo del pericolo, in occasione di rapina ai danni di un istituto postale. Fatto segno a fuoco dai malviventi in fuga, li inseguiva unitamente ad altro militare, impegnandoli in un conflitto a fuoco nel corso del quale uno dei malfattori decedeva e un altro rimaneva ferito. La decisiva reazione consentiva di concludere l'operazione con l'arresto del terzo componente della banda, il recupero della refurtiva e il sequestro delle armi. Chiaro esempio di alto senso del dovere, elevata professionalità e grande coraggio. — Lentate sul Seveso (Milano), 2 agosto 1993.

Car. Sebastiano Bafumi, nato il 26 aprile 1970 a Tripoli. — Con grande coraggio e determinazione, benché libero dal servizio, affrontava due malviventi armati, in fuga dopo una rapina. Fatto segno a violenta azione di fuoco, nel corso della quale rimaneva mortalmente ferito un commilitone, reagiva prontamente ingaggiando conflitto a fuoco che causava il decesso di uno dei malfattori ed il ferimento e l'arresto dell'altro. L'operazione si concludeva con la cattura di altri due complici, il recupero della refurtiva ed il sequestro delle armi. Chiaro esempio di elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cesa (Caserta), 15 giugno 1993.

Car. Mauro Baccoli, nato il 14 novembre 1964 a Brescia. — In servizio perlustrativo interveniva insieme al proprio comandante in occasione di rapina ai danni di un istituto postale. Fatto segno a fuoco dai malviventi in fuga reagiva prontamente ingaggiando conflitto a fuoco che provocava il ferimento di uno dei malfattori e il decesso dell'altro. Subito dopo, con fredda determinazione e grande coraggio, si poneva all'inseguimento del terzo componente della banda riuscendo a catturarlo dopo violenta colluttazione. L'operazione si concludeva con il recupero della refurtiva e il sequestro delle armi. Chiaro esempio di sprezzo del pericolo, elevato coraggio e alto senso del dovere. — Lentate sul Seveso (Milano), 2 agosto 1993.

V. brig. CC Vito Tufariello, nato il 24 settembre 1969 a Bitonto (Bari). — Con grande coraggio e determinazione, benché libero dal servizio, affrontava due malviventi armati, in fuga dopo una rapina. Fatto segno a violenta azione di fuoco, nel corso della quale rimaneva mortalmente ferito un commilitone, reagiva prontamente ingaggiando conflitto a fuoco che causava il decesso di uno dei malfattori ed il ferimento e l'arresto dell'altro. L'operazione si concludeva con la cattura di altri due complici, il recupero della refurtiva ed il sequestro delle armi. Chiaro esempio di elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cesa (Caserta), 15 giugno 1993.

Car Vincenzo Fina, nato il 22 gennaio 1968 a Salice Salentino (Lecce). — Occasionalmente presente in una gioielleria, in abito civile, mentre si verificava un tentativo di rapina ad opera di due malviventi armati, dopo essersi qualificato quale tutore dell'ordine, li affrontava con grande coraggio e ammirevole sangue freddo. Con la propria arma reagiva ferendo uno dei malfattori che aveva tentato di spararglì e riusciva, dopo furiosa colluttazione, a trarre in arresto entrambi i malviventi. Chiaro esempio di elevate virtù militari, insigne coraggio e altissimo senso del dovere. — Frignano (Caserta), 27 febbraio 1993.

Medaglia di bronzo

Car. Salvatore Caratozzolo, nato l'11 maggio 1962 a Siracusa. — Fatto segno a violenta azione di fuoco da parte di tre malviventi che avevano portato a compimento una rapina, benché gravemente ferito ad una spalla, con sprezzo del pericolo e fredda determinazione, reagiva con le armi in dotazione, attingendo in più parti l'autovettura dei rapinatori in fuga e costringendo ad abbandonare poco dopo il mezzo e parte della refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere. — Montebelluna (Treviso), 23 novembre 1992.

94A4402

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la medaglia d'oro al valore dell'Esercito alla Bandiera dell'Arma dei carabinieri con la motivazione: «Depositaria ed erede di una ultrasecolare tradizione di silenzioso sacrificio e di dedizione al dovere, l'Arma dei carabinieri, valorosa componente dell'Esercito inserita a piano titolo con le altre Armi e Corpi nei contingenti impegnati all'estero, sutto l'egida di organismi sovranazionali o per iniziativa nazionale, ha sempre offerto un contributo davvero esemplare per l'assolvimento delle delicate e complesse operazioni svolte a favore dei popoli travagliati da gravi crisi interne o afflitti da endemica povertà. In ogni circostanza il personale dell'Arma dei carabinieri si è prodigato con indiscussa professionalità, totale abnegazione ed encomiabile impegno, concorrendo validamente al pieno successo delle missioni, accrescendo il glorioso patrimonio di virtù militari e civiche dell'Esercito e dell'Arma stesa e contribuendo in maniera determinante a consolidare l'immagine ed il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate in ambito internazionale». — Libano, Irak, Albania, Cambogia, Somalia, Mozambico: 19821993.

94A4383

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 31 maggio 1994 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Generale D. CC Giuseppe Tavormina, nato il 10 giugno 1929 a Ribera (Agrigento). — Ufficiale generale dotato di altissime qualità morali ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali, ha profuso, in ogni circostanza ed in maniera instancabile, il meglio di se stesso, ottenendo sempre brillantissimi risultati, tanto a meritare entusiastici apprezzamenti e lusinghieri riconoscimenti anche da parte di autorità civili. Comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dalla Scuola allievi carabinieri di Torino — alla cui attività ha dato notevole impulso con brillanti iniziative e sagge realizzazioni — alla Legione carabinieri di Torino, alla 3ª Brigata carabinieri di Padova, è ovunque pervenuto alla ottimizzazione del rendimento operativo dei reparti, costituendo, con il suo comportamento, chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Dopo aver ricoperto il prestigioso incarico di capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e di comandante della Scuola ufficiali carabinieri — perfenzionandone, con il suo intelligente impegno, le metodologie didattiche — ha comandato la 2ª Divisione «Podgora» di Roma, da dove è stato chiamato al delicatissimo compito di direttore tecnico operativo della Direzione investigativa antimafia, riscuotendo il plauso delle più alte cariche di governo per l'asssoluta eminenza del rendimento fornito. Ufficiale di grande valore, con il suo costante ed autorevole lavoro ha contribuito ad esaltare l'immmagine ed il prestigio della Forza armata e dei carabinieri sia entro i confini nazionali che all'estero. — Roma 28 dicembre 1991 - 2 aprile 1993.

Generale D. CC Vincenzo Oresta, nato il 3 giugno 1929 a Gioia del Colle (Bari). — Ufficiale generale dotato di eccellenti doti umane ed intellettuali, in possesso di non comuni capacità professionali sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa e chiara visione dei problemi, si è prodigato in ogni circostanza ed in tutti gli incarichi ricoperti con incondiazionato impegno e completa dedizione nell'espletamento di onerosissimi compiti, giungendo sempre a soluzioni brillati ed efficaci. Prestigioso comandante di reparti di grande rilievo operativo ed addestrativo, dal Battaglione carabinieri paracadutisti, al gruppo carabinieri di Torino — dove si è particolarmente distinto nella risoluzione di gravi problemi di ordine pubblico ed in brillanti indagini di polizia giudiziaria — ai gruppi carabinieri Roma I e Pescara, è ovunque pervenuto ad eccezionali risultati, riscuotendo stima e prestigio dalle autorità e popolazioni locali. Comandante della Scuola sottufficiali prima, e della Legione carabinieri di Torino poi — sede in cui ha data il meglio di sé nella lotta contro la criminalità soprattutto eversirva — dopo essere statao posto a capo della 7ª Brigata carabinieri di Napoli — distinguendosi, anche qui, per la sua attività nei confronti delle complesse forme di criminalità organizzata — è pervenuto al prestigioso incarico di capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma e, infine, a quello di Comandante della 3ª Divisione «Ogaden» di Napoli, dove ha proseguito nella sua appassionata opera incisiva sui vasti e delicati fenomeni territoriali. Ufficiale di gran classe, con la sua opera sempre di elevatissima qualità, ha contribuito in maniera notevole ad esaltare l'immagine ed il prestigio della Forza armata e dei carabinieri sia entro i confini nazionali che all'estero. — Napoli 1° novembre 1990 - 18 giugno 1993.

Generale C.A. CC aus. Cesare Vitale, nato il 28 maggio 1929 a Roma. — Ufficiale generale dotato di altissime qualità morali ed intellettuali, che la fanno emergere tra i migliori, ha sempre ottenuto grazie al suo spirito d'iniziativa ad alle larghe vedute intellettuali, brillantissimi risultati. La sua equilibrata azione di comando è stata ovunque improntata a saggezza ed autorevolezza. Comanndante di reparti di grande rilievo operativo ed addestartivo del Reggimento carabinieri a cavallo di Roma, alla Legione carabinieri di Milano ha dimostrato d'essere, con la sua costante presenza, un uomo di azione, facendo sì che tali reparti raggiungessero un altissimo livello d'efficenza. Dopo aver ricoperto l'incarico di comandante della VII Brigata carabinieri di Napoli è stato chiamato a quello ancora più prestigioso di comandante della Scuola ufficiali carabinieri ove, nella delicata opera formativa dei giovani quadri dell'Arma, ha svolto un'azione di guida e di indirizzo provvida, sensibile ed appassionata. Il suo operato è statao sempre caratterizzato da eccezionali slanci di umanità e di generosità che ha palesato, sempre più, negli incarichi di comandante dell'ispettorato delle scuole e della divisione unità mobili e speciali carabinieri «Palidoro» a Roma fino a quello prestigiosissimo di vice Comandante Generale dell'Arma. Ufficiale di classe superiore che con il suo operato lucido ed incisivo ha contribuito ad esaltare l'immagine ed il prestigio della Forza armata e dei carabinieri in particolare. — Roma dal 2 dicembre 1992 al 28 maggio 1993.

Croce di bronzo

Bandiera del 5° battaglione logistico di manovra «Euganeo». — Battaglione logistico di manovra, incaricato del sostegno ai centri logistici «Carso» ed «Acqui», costituiti nell'ambito dell'operazione «Pellicano» per la distribuzione di aiuti umanitari a favore della popolazione Albanese, assolveva il compito con abnegazione ed elevata efficienza, contribuendo in maniera determinante alla piena riuscita dell'operazione medesima. Chiaro esempio di disinteressato spirito di sacrificio, capacità organizzative e professionalità. — Territorio nazionale, Albania, 1° settembre 1991-3 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 giugno è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Cap. Giovanni Giacomantonio, nato il 21 marzo 1953 a San Ferdinando di Puglia. — Ufficiale dotato di elevatissime qualità professionali tra cui spicca una geniale preparazione per i problemi informatici, ha sempre operato con notevole slancio, grande senso di abnegazione ed autentica professionalità. A titolo sperimentale ha realizzato complessi, articolati ed innovati programmi e sistemi informatici finalizzati all'utomazione dei comandi artiglieria del massimo livello e dei comandi di grandi unità — compreso quello di Regione militare — impegnati nel controllo del territorio, dando vita a

veri e propri sistemi le cui componenti sono strettamente legate fra di loro. Sono nati in tal modo un sistema sperimentale per l'automazione di un comando artiglieria a livello D/CA., denominato SISCA ed un sistema per l'automazione di un comando di RM impegnato nel controllo del territorio denominato SARM. Tali realizzazioni hanno trovato pratica applicazione nell'ambito delle esercitazioni «Forza Paris», «Vespri Siciliani» ed annuali d'impiego del Fuoco EATE, hanno riscosso il plauso di alte autorità militari e civili e sono risultate determinanti nell'elevare il ruolo e il prestigio dell'Arma di artiglieria e dell'Esercito nell'ambito delle Forze armate e delle istituzioni del Paese. — Bracciano 1988-1994

94A4384

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 giugno 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 giugno 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1994 è di L 97,95, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1994 è di L 95,96 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1995 è di L. 91,50, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A4460

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Finarte Casa d'aste S.p.a. e Cofide S.p.a. (Comunicazione n. 94006555 del 30 giugno 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Finarte Casa D'aste S.p.a. (*)	6,83 Eugenio Cefis	7,25 Francesco Micheli (Allegato *A*)
Cofide S.p.a. (**)	51,81 Carlo De Benedetti	57,93 Carlo De Benedetti (Allegato *C*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (Allegato *A*)

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite un accordo parasociale (allegato *C*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A4419

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Centenari & Zinelli S.p.a. (Comunicazione n. 94006556 del 30 giugno 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si è verificato un significativo mutamento nell'azionariato della società in oggetto tale da comportare il necessaro aggiornamento dei dati riportati nell'allegato alla citata comunicazione

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Centenari & Zinelli S.p.a.	40,01 Giuliano Colombo	0,01 Agostino Colombo (Allegato *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza denominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A4420

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1994 concernente: «Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 31 marzo 1994 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco dei finanziamenti da revocare allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1994, a pag. 8, seconda colonna, alla voce «Importo» relativa alla «L. 67/88 art. 18» in corrispondenza della «Ristrutturazione alveo Arenaccia», dove è scritto: «*3.580*», si legga: «*3 980*».

94A4440

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	- annuale	L. 357.000
		- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	- annuale	L. 65.500
		- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	- annuale	L. 200.000
		- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	- annuale	L. 65.000
		- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	- annuale	L. 199.500
		- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	- annuale	L. 687.000
		- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189